Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 aprile 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **46.500** - Semestrale L. **24.500** - Trimestrale L. **12.700** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **30.000** - Semestrale L. **16.000** - Trimestrale L. **8.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 8 *novembre* 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 149

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GERRATANA Valentino Emanuele, nato il 14 febbraio 1919 a Scicli (Ragusa). — Sottotenente di fanteria di complemento in congedo e fervente assertore dei valori della libertà, alla dichiarazione dell'armistizio partecipava tra i primi all'organizzazione della resistenza armata prendendo parte agli scontri di porta S. Paolo a Roma contro i tedeschi, dove si distingueva per valore e sprezzo del pericolo. Durante l'occupazione della città, organizzava squadre d'azione, di cui curava personalmente l'addestramento e che guidava in audacissimi colpi di mano. In uno di questi, che aveva come obiettivo la Direzione generale d'artiglieria, riusciva a sottrarre all'avversario armi, munizioni, esplosivi e materiale di ogni genere. Ricercato dal nemico che per la sua cattura aveva messo una ingente taglia, continuava, con ostinato sprezzo del pericolo, la sua azione dimostrando elevati sensi di amor di patria ed onore militare. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BERTOLUCCI Giuseppe, nato il 31 luglio 1912 a Viareggio (Lucca). — Postosi volontariamente a disposizione del Fronte di Resistenza nella Banda U. Fantucci, partecipava con slancio ed ardimento ai numerosi combattimenti delle formazioni partigiane contro i tedeschi. Nel fatto d'arme del 13 agosto 1944 avvenuto nei monti della Castellina, al quale partecipava con entusiasmo, rimaneva gravemente ferito. — Monti della Castellina - Pistoia, 20 luglio-29 settembre 1944.

LAI Francesco Antonio, nato il 19 novembre 1904 in Ardauli (Cagliari). — Maresciallo capo di fanteria, entrato tra i primi nella formazione partigiana operante nella zona di Allumiere e della Tolfa, si distingueva sempre per valore e per ardimento in numerosi combattimenti ed azioni di sabotaggio. Zona di Civitavecchia, 24 settembre 1943-8 giugno 1944.

CROCI

BORGHESE Antonio Costanzo Eligio, nato il 1° dicembre 1924 a Cuneo. — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane piemontesi, partecipava, volontariamente, a numerose azioni, dimostrando capacità, coraggio ed attaccamento alla causa della libertà. — Valli Grana e Maira (Cuneo), settembre 1943-8 maggio 1945.

CAMPAGNO Francesco, nato il 1° maggio 1914 a Savigliano (Cuneo). — Ardito partigiano, si offriva volontario, con pochi altri, per una rischiosa azione, intesa a catturare due ufficiali e quattro soldati avversari. A missione compiuta, attaccato da sopraggiunte forze nemiche, che tentavano di liberare i prigionieri, reagiva violentemente col fuoco della sua arma, costringendo gli attaccanti a ripiegare. Pratavecchia (Piemonte), 27 ottobre 1944.

COLOMBO Pardo, nato il 26 maggio 1920 a Larino. — Partigiano combattente, già distintosi in precedenti azioni, comandato con pochi elementi a protezione di guastatori all'opera su un ponte di notevole importanza, impegnava in aspro combattimento il nemico sopraggiunto in forze, coprendo in tal modo, con grave rischio personale, lo sganciamento dei compagni che avveniva senza perdite. — Ponte di Valcurta (Val Varaita - Cuneo), 18 marzo 1944.

ROVACCHI Pierino, nato il 23 settembre 1908 a Bibbiano (Reggio Emilia). — Comandante partigiano abile e risoluto, durante un'azione notturna contro preponderanti forze tedesche manovrava ed incitava i suoi pochi uomini, costringendo il nemico a ripiegare. Esempio ammirevole di tenacia e di ardimento. — Strada Cavriago - Montecchio, 13 aprile 1945.

ZANIN Onorato, nato l'11 agosto 1917 a Mel (Belluno). — Brigadiere dei carabinieri, entrato dopo l'armistizio nelle formazioni partigiane, si distingueva per coraggio in numerose azioni. In una di queste, con audace colpo di mano, attaccava, con pochi uomini, preponderanti forze nemiche in azione di accerchiamento di una missione militare inglese, salvandola da sicuro annientamento. Esempio costante di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Mel - Belluno, giugno 1944-6 marzo 1945.

(3189)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1977, n. **100**.

Richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° aprile 1977 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.

Art. 2.

Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1977

LEONE

COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale il dott. Vittorio Cudillo veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Marche »;

Vista la nota n. 143 del 16 dicembre 1976, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il referendario della Corte dei conti dott. Vittorio Cudillo con il pari grado dott. Ignazio Del Castillo;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Ignazio Del Castillo, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche », in sostituzione del dott. Vittorio Cudillo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1977
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 71

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Sostituzione di un componente del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota n. 2324169 del 5 agosto 1976, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Francesco Doldo, direttore superiore, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione del dott. Ugo Fondelli, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Doldo, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Ugo Fondelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Elastil » della ditta C.I.F. - Compagnia italiana farmaceutica, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4850/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 marzo 1949 e 6 novembre 1954, con i quali venne registrata al n. 1796 la specialità medicinale denominata « Elastil » pillole, a nome della ditta C.I.F. - Compagnia italiana farmaceutica, con sede in Brescia, via Aleardi, 15, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta G. Ogna, con sede in Milano, via Farini, 63;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Elastil » pillole, registrata al n. 1796 in data 8 marzo 1949 e 6 novembre 1954, a nome della ditta C.I.F. - Compagnia italiana farmaceutica, con sede in Brescia, via Alcardi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2947)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonocord » della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 4859/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 luglio 1964, con il quale vennero registrate ai numeri 13677, 13677/*A*, 13677/*B*, 13677/*C*, 13677/*D*, 13677/*E*, 13677/*H* e 13677/*I*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tonocord » fiale × 2 cc tipo semplice e le relative categorie gocce tipo semplice, fiale × 2 cc con sparteina, gocce con sparteina, fiale × 2 cc con efedrina, gocce con efedrina, fiale × 2 cc con sparteina e stricnina e gocce con sparteina e stricnina, a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., con sede in Firenze, via Pisana, 53, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Tonocord » fiale × 2 cc tipo semplice, e delle relative categorie gocce tipo semplice, fiale × 2 cc con sparteina, gocce con sparteina, fiale con efedrina, gocce con efedrina, fiale × 2 cc con sparteina e stricnina e gocce con sparteina e stricnina, registrate rispettivamente ai numeri 13677, 13677/*A*, 13677/*B*, 13677/*C*, 13677/*D*, 13677/*E*, 13677/*H* e 13677/*I*, in data 20 luglio 1964, a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., con sede in Firenze, via Pisana, 53.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2975)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Venosil » della ditta Istituto farmaco biologico Stroder, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4881/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 febbraio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 18504, 18504/*A* e 18504/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Venosil » fiale, nella confezione fiale 10 × 3 cc, la relativa categoria compresse, nella confezione compresse 30 × g 1, e la relativa categoria supposte, nella confezione supposte 10 × g 2,5, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder, con sede in Firenze, via di Ripoli, 207/V, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, essendo dubbia la validità terapeutica dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Venosil » fiale, nella confezione fiale 10 × 3 cc, nonchè delle relative categorie compresse e supposte, nelle confezioni compresse 30 × g 1 e supposte 10 × g 2,5, registrate rispettivamente ai numeri 18504, 18504/*A* e 18504/*B* in data 13 febbraio 1961, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder, con sede in Firenze, via di Ripoli, 207/V.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arsiofosfina vitaminica » della ditta Farbio farmaceutici biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4861/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1959, col quale venne registrata al n. 2532 la specialità medicinale denominata « Arsiofosfina vitaminica » flacone da g 150 sciroppo, a nome della ditta Farbio farmaceutici biologici, con sede in Roma, via Timavo, 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arsiofosfina vitaminica » flacone da g 150 sciroppo registrata al n. 2532 in data 27 agosto 1959 a nome della ditta Farbio farmaceutici biologici, con sede in Roma, via Timavo, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiocinetico Marinoni » della ditta Levi farmaceutici, in Savona. (Decreto di revoca n. 4845/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1959, con il quale venne registrata al n. 13267 la specialità medicinale denominata « Cardiocinetico Marinoni », nella confezione g 240 di soluzione, a nome della ditta Levi farmaceutici, con sede in Savona, via Vacciuoli, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Emmebi, con sede in Genova, via Pozzo, 14;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiocinetico Marinoni » nella confezione g 240 di soluzione, registrata al n. 13267, in data 19 novembre 1959, a nome della ditta Levi farmaceutici, con sede in Savona, via Vacciuoli, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2952)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ureolo » della ditta Farmaceutici Proterme, in Milano. (Decreto di revoca n. 4879/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 aprile 1958, col quale venne registrata al n. 6713 la specialità medicinale denominata « Ureolo » confetti 40, a nome della ditta Farmaceutici Proterme, con sede in Milano, via Rastrelli, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmacologico Vanoni, con sede in Milano, via Mecenate, 84;

Considerato che all'officina della ditta Laboratorio farmacologico Vanoni è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ureolo » (confetti 40), registrata al n. 6713 in data 24 aprile 1958, a nome della ditta Farmaceutici Proterme, con sede in Milano, via Rastrelli, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2983)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anti-asinina » della ditta FC 8 S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4856/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 22 novembre 1948, con il quale venne registrata al n. 7823 la specialità medicinale denominata « Anti-asinina » gocce, nella confezione flacone da 15 cc, a nome della ditta FC 8 S.r.l., con sede in Milano, via Orefici, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli S.a., con sede in Milano, via Carlo Farini, 63;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anti-asinina » gocce, nella confezione flacone gocce da 15 cc, registrata al n. 7823, in data 22 novembre 1948, a nome della ditta FC 8 S.r.l., con sede in Milano, via Orefici, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Frenipofisi » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca numero 4870/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 ottobre 1951 e 16 dicembre 1963, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 5429 e 5429/1 la specialità medicinale denominata « Frenipofisi » compresse 20 × g 0,05 e la relativa serie compresse 20 × g 0,25, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Frenipofisi » (compresse 20 × g 0,05) e della relativa serie compresse 20 × g 0,25, registrate rispettivamente ai numeri 5429 e 5429/1 in data 5 ottobre 1951 e 6 dicembre 1963, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gastrosedol » della ditta Chimit - Industria chimica terapeutica torinese, in Torino. (Decreto di revoca n. 4878/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1959, con il quale venne registrata al n. 15910 la specialità medicinale denominata « Gastrosedol » capsule amilacee 24, a nome della ditta Chimit - Industria chimica terapeutica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrosedol » capsule amilacee 24, registrata al n. 15910 in data 30 settembre 1959, a nome della ditta Chimit - Industria chimica terapeutica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Magnesia Arenella » della ditta R. e G. Fratelli Incorpora, in Arenella. (Decreto di revoca n. 4842/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento ACIS in data 25 giugno 1946, con il quale venne registrata al n. 463 la specialità medicinale denominata « Magnesia Arenella » polvere, a nome della ditta R. e G. Fratelli Incorpora, con sede in Arenella (Palermo), via Cardinale Sanfelice, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registra-

zione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Magnesia Arenella » polvere, registrata al n. 463, in data 25 giugno 1946, a nome della ditta R. e G. Fratelli Incorpora, con sede in Arenella (Palermo), via Cardinale Sanfelice, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: Dal Falco

(2965)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Salicarene » della ditta Laboratorio fitoterapico G. Chimichi, in Milano. (Decreto di revoca n. 4871/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 gennaio 1948, col quale venne registrata al n. 1050 la specialità medicinale denominata « Salicarene » flacone g 20 gocce, a nome della ditta « Laboratorio farmaco biologico » (ora Laboratorio fitoterapico G. Chimichi), con sede in Milano, via Pietro Cossa, 5, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Salicarene » flacone g 20 di gocce, registrata al n. 1050 in data 15 gennaio 1948, a nome della ditta Laboratorio fitoterapico G. Chimichi, con sede in Milano, via Pietro Cossa, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: Dal Falco

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina K Japigia » della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia, in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4877/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 dicembre 1953 e 12 luglio 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 8439, 8439/1 e 8439/2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vitamina K Japigia » fiale 5 × 2 cc, e le relative serie fiale 5 × 5 cc normale e fiale 5 × 5 cc forte, a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia - Torre a Mare (Bari), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina K Japigia » fiale 5 × 2 cc, nonchè delle relative serie fiale 5 × 5 cc normale e fiale 5 × 5 cc forte, registrate rispettivamente ai numeri 8439, 8439/1 e 8439/2, in data 4 dicembre 1953 e 12 luglio 1965, a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia - Torre a Mare (Bari).

I prodotti dei quali sono revocati le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2935)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Citro magnesia Arenella » della ditta Fratelli Incorpora, in Arenella. (Decreto di revoca n. 4864/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 giugno 1946, col quale venne registrata al n. 464 la specialità medicinale denominata « Citro magnesia Arenella » a nome della ditta Fratelli Incorpora, con sede in Arenella (Palermo), via Cardinale Sanfelice, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Citro magnesia Arenella », registrata al n. 464 in data 25 giugno 1946 a nome della ditta Fratelli Incorpora, con sede in Arenella (Palermo), via Cardinale Sanfelice, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1977. Prezzo dei cementi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 giugno 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 40/1976 del 30 novembre 1976;

Considerato che con il provvedimento della giunta n. 3/1977 del 7 febbraio 1977, ratificato con il provvedimento C.I.P. numero 6/1977 del 16 febbraio 1977 e con il provvedimento C.I.P. n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, sono stati deliberati i nuovi prezzi dell'olio combustibile nonché le nuove misure del sovrapprezzo termico sulle tariffe elettriche;

Ravvisata la necessità di aggiornare i prezzi in vigore del cemento, anche per non creare perturbative di mercato e per assicurare il mantenimento della regolarità dei rifornimenti al settore dell'edilizia;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono fissati i seguenti prezzi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 » . . . . . . L. 1.950 al q.le

cemento ad alta resistenza « 425 » . » 2.375 »

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3748)

Provvedimento n. 12/1977
Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2453 del 5 ottobre 1976, con il quale il consiglio della Comunità europea ha stabilito che gli organismi di intervento di alcuni Paesi membri pongano a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 40.000 tonnellate di carne bovina congelata da vendere sul mercato italiano;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1074 del 4 giugno 1964 e n. 1231 del 10 ottobre 1969, nonchè le direttive di cui alla circolare n. 1232 del 10 ottobre 1969;

Ravvisata l'opportunità di stabilire prezzi massimi al consumo uniformi della carne bovina congelata, validi per tutto il territorio nazionale;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I prezzi massimi al consumo della carne di bovino adulto congelata, sia allo stato di congelazione, sia allo stato di scongelazione sono fissati come segue per tutto il territorio nazionale, IVA inclusa:

Filetto .	L. 4.950	il kg
Polpa scelta: tagli nobili dei quarti posteriore ed anteriore (noce, rosa, girello, pezza, lombo, bistecche di costa senz'osso, fracosta, contro girello, piccione, campanello, polpa di spalla o corrispondenti denominazioni locali) .	» 3.950	»
Polpa comune: altri tagli dei quarti posteriore ed anteriore non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta ed ossibuchi con osso .	» 2.400	»

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3749)

Provvedimento n. 13/1977 Prezzi dei prodotti per l'autotrazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 3/1977 del 7 febbraio 1977, ratificato con provvedimento C.I.P. n. 6/1977 del 16 febbraio 1977;

Considerata la particolare situazione determinatasi nel settore della distribuzione finale dei carburanti, a seguito dei denunciati aumenti dei costi di gestione dei punti di vendita, conseguenti soprattutto all'entrata in vigore, dal 1° gennaio 1977, del nuovo contratto nazionale di lavoro ed alla riduzione dei volumi erogati;

Ritenuto di dover intervenire per un provvisorio riconoscimento del maggior costo connesso alle spese per il personale, che non può essere recuperato da un incremento della produttività; e ciò in attesa dei risultati dell'indagine campionaria annuale, tuttora in corso;

Ritenuto inoltre che è necessario procedere ad una rettifica della composizione del prezzo delle benzine e, per quanto attiene al gasolio, ad una rettifica anche del prezzo finale, in conseguenza delle intervenute variazioni delle densità, comunicate dal Ministero delle finanze con nota n. 967 del 2 febbraio 1977;

Ritenuto infine di limitare l'intervento al solo settore dei carburanti, ove si presenta la maggiore urgenza;

Sentita la commissione centrale dei prezzi, nella riunione del 4 aprile 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi per l'autotrazione, sono fissati come segue:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1) Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L/litro	500	480	155
2) Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	135,96
3) Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa .	»	143,93	134,32	110,97
4) Al grossista, titolare di deposito per consegna in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1) franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L/Tonn.	564.877	558.032	—
4.2) franco raffineria costiera o deposito costiero .	»	—	—	137,734
5) Al gestore di distributore stradale IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L/litro	426,13	410,71	126,82
b) fino a 300.000 litri annui	»	427,38	411,81	127,39
c) fino a 450.000 litri annui	»	427,48	411,89	127,43
d) fino a 750.000 litri annui	»	427,68	412,07	127,52
e) fino a 900.000 litri annui	»	427,73	412,11	127,55
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	428,03	412,38	127,68
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	428,68	412,95	127,97
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	430,18	414,27	128,65
Punti vendita appoggiati .	»	431,13	415,11	129,07

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3 milioni di litri, i prezzi ai gestori sono di L/litro 428,03 per la benzina super, di L/litro 412,38 per la benzina normale e di L/litro 127,68 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del self-service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3750)

Provvedimento n. 14/1977. Cassa conguaglio zucchero - Proroga del termine previsto al punto 4) del provvedimento C.I.P. n. 42/1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 42/1976 del 30 novembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976), con il quale è stata disposta la ripartizione, ai produttori di bietole ed ai produttori di zucchero della campagna 1974-75, dell'ammontare delle somme versate alla Cassa conguaglio zucchero a norma del provvedimento C.I.P. n. 2/1975 del 16 gennaio 1975;

Visto il punto 4) del predetto provvedimento C.I.P. n. 42/1976, ove è stato stabilito che, entro il 30 marzo 1977, le società saccarifere dovevano comunicare alla Cassa conguaglio zucchero

gli eseguiti pagamenti delle somme spettanti ai bieticoltori, restituendo gli importi eventualmente non riscossi dai bieticoltori medesimi;

Viste le richieste telegrafiche avanzate dall'Associazione nazionale dei bieticoltori (A.N.B.) e dell'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito (Assozucchero) per la proroga del predetto termine del 30 marzo 1977, in quanto una sensibile percentuale di bieticoltori non si era ancora presentata a riscuotere le somme messe a loro disposizione;

Ritenuto opportuno accordare, agli stessi bieticoltori, un ulteriore congruo margine di tempo per poter riscuotere localmente le somme loro spettanti;

Sentita la commissione centrale dei prezzi nella riunione del 4 aprile 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Il termine del 30 marzo 1977, previsto al punto 4) del provvedimento C.I.P. n. 42/1976, citato nelle premesse, è prorogato al 15 maggio 1977.

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3751)

Provvedimento n. 15/1977. Cassa conguaglio zucchero - Norme integrative del provvedimento C.I.P. n. 8/1977. Restituzione del sovrapprezzo sullo zucchero esportato o incorporato in prodotti esportati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1976 del 1° ottobre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976), con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i compiti della Cassa conguaglio zucchero per la campagna saccarifera 1976/77;

Visto il punto 5), lettera *i*), del suddetto provvedimento C.I.P., riguardante le integrazioni relative allo zucchero esportato o incorporato in prodotti esportati;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 7/1977 del 16 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 febbraio 1977) relativo alla variazione dei prezzi e del sovrapprezzo dello zucchero per la campagna 1976/77;

Visto il punto 6) del predetto provvedimento C.I.P. n. 7/1977, che esenta dal pagamento del sovrapprezzo straordinario di cui al precedente punto 4), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, pari a due dodicesimi dei rispettivi consumi di zucchero del 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1977 del 16 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 febbraio 1977) recante modifiche ed integrazioni anche al provvedimento C.I.P. n. 24/1976;

Considerato che lo zucchero incorporato in prodotti esportati a decorrere dal 18 febbraio 1977 e fino a due mesi dopo, deve ritenersi proveniente dalle quantità esentate dal pagamento del sovrapprezzo straordinario e per le quali il sovrapprezzo ordinario è stato assolto nella misura di L/kg 70 vigente a norma del provvedimento C.I.P. n. 20/1976;

Ritenuto opportuno precisare che le condizioni previste dal citato punto 5), lettera *i*), del provvedimento C.I.P. n. 24/1976 per le esportazioni successive al 31 agosto 1976, si applicano anche per lo zucchero esportato o incorporato in prodotti esportati dal 18 febbraio 1977, data di entrata in vigore dei provvedimenti C.I.P. n. 7/1977 e n. 8/1977 e fino al 18 aprile 1977;

Ritenuto necessario integrare, a tal fine, il provvedimento C.I.P. n. 8/1977 già citato;

Sentita la commissione centrale dei prezzi nella riunione del 4 aprile 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Il provvedimento C.I.P. n. 8/1977 citato nelle premesse, è integrato con il seguente punto:

« 9) Per lo zucchero incorporato in prodotti, esportati dal 18 aprile 1977 in poi, l'integrazione agli esportatori va corrisposta con le stesse modalità previste al punto 5), lettera *i*), del provvedimento C.I.P. n. 24/1976, nella misura di L. 83 a chilogrammo netto di zucchero.

Per lo zucchero esportato tal quale, l'integrazione di L. 83 a chilogrammo netto, si applica a partire dal 18 febbraio 1977 ».

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3752)

Provvedimento n. 16/1977. Ristrutturazione delle tariffe idriche: Consorzio per l'acquedotto del Basso Piave - San Donà di Piave (Venezia); Consorzio acquedotto Sile Piave - Roncade (Treviso); Società meridionale acquedotti - Aversa (Caserta).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974, regolanti in generale la tariffazione idrica nazionale, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Considerata la necessità di ristrutturare le tariffe idriche delle aziende in oggetto, al fine di ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e di pervenire, seppure gradualmente, alla correlazione delle tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di un intervento diretto del C.I.P. per gli acquedotti che operano in più province;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote fisse mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974:

1) CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL BASSO PIAVE - SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA).

A) *Usi domestici*:

fino a mc 8/mese	L.	60/mc
da mc 8,01 a mc 16/mese	»	80/mc
oltre mc 16/mese	»	110/mc

B) *Usi commerciali e uffici*:

fino a mc 8/mese	»	80/mc
oltre mc 8/mese	»	110/mc

C) *Usi agricoli, industriali e utenze speciali*:

fino al quantitativo impiegato	»	60/mc
oltre il quantitativo impiegato	»	110/mc

D) *Usi pubblici*:

senza limitazione	»	60/mc

E) *Canoni annui per idranti* . . . . . » 6.500/cad.

2) CONSORZIO ACQUEDOTTO SILE PIAVE - RONCADE (TREVISO).

A) *Usi domestici*:

fino a mc 28/quadr.	L.	50/mc
da mc 28,01 a mc 44/quadr.	»	90/mc
da mc 44,01 a mc 66/quadr.	»	100/mc
da mc 66,01 a mc 88/quadr.	»	120/mc
oltre mc 88/quadr.	»	140/mc

B) *Usi agricoli*:

fino a mc 36/quadr. .	L.	50/mc
da mc 36,01 a mc 52/quadr. .	»	90/mc
da mc 52,01 a mc 78/quadr. .	»	100/mc
da mc 78,01 a mc 104/quadr. .	»	120/mc
oltre mc 104/quadr. . .	»	140/mc

C) *Usi pubblici*:

fino a mc 52/quadr.	»	50/mc
da mc 52,01 a mc 72/quadr. .	»	90/mc
da mc 72,01 a mc 108/quadr. .	»	100/mc
da mc 108,01 a mc 144/quadr. .	»	120/mc
oltre mc 144/quadr.	»	140/mc

D) *Usi industriali*:

fino a mc 500/quadr. . . .	»	90/mc
oltre mc 500/quadr. . . .	»	100/mc

E) *Bocche antincendio*:

pubbliche .	gratuite
private	L. 12.000/anno + 2.000 per ogni sbocco

F) *Idranti pubblici*:

fino a pollici 1 e ½ .	»	5.000/anno
oltre pollici 1 e ½ . .	»	10.000/anno

3) SOCIETÀ MERIDIONALE ACQUEDOTTI - AVERSA (CASERTA).

A) *Usi domestici*:

fino a mc 22,50/trim. .	L.	112/mc
da mc 22,51 a mc 34/trim. . .	»	130/mc
da mc 34,01 a mc 45/trim. . .	»	170/mc
oltre mc 45/trim. . .	»	190/mc

B) *Usi diversi*:

fino al quantitativo impegnato .	»	130/mc
oltre il quantitativo impegnato .	»	170/mc

C) *Forniture a comuni sub-distributori*:

senza limitazione . .	»	60/mc

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3753)

Provvedimento n. 17/1977. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1976 del 31 maggio 1976, con il quale sono state determinate le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel limitatamente al 30 giugno 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1976 del 29 ottobre 1976, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1976 le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel determinate con il provvedimento n. 16/1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 4/1977 del 4 febbraio 1977, con il quale è stato riconosciuto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel un ulteriore acconto, sull'energia venduta nel 1976, nella misura del 20% delle aliquote già corrisposte nel 1976 con i precedenti provvedimenti C.I.P.;

Ritenuto necessario ed urgente non sospendere le integrazioni tariffarie alle imprese in argomento, onde non compromettere il servizio elettrico svolto dalle stesse;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria non sono state ancora completate;

Ritenuto che, trattandosi di provvedimento provvisorio, è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto in definitiva risulterà di effettiva spettanza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

La corresponsione, alle imprese elettriche minori elencate nel provvedimento C.I.P. n. 16/1976 del 31 maggio 1976, di un acconto, sull'energia venduta nel 1° e 2° bimestre del 1977, nella misura massima autorizzata per l'anno 1976 con i provvedimenti del C.I.P numeri 16/1976, 34/1976 e 4/1977 rispettivamente del 31 maggio 1976, 29 ottobre 1976 e 4 febbraio 1977.

Le differenze tra le integrazioni tariffarie che verranno definitivamente stabilite e quelle corrisposte in applicazione del presente provvedimento e di quelli precedenti, saranno conguagliate.

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3754)

Provvedimento n. 18/1977. Revisione del prezzo di una specialità medicinale. Riduzione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire all'allineamento di prezzo in riduzione proposto dalla società Sclavo;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avrà applicazione il prezzo della specialità appresso elencata.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Ditta	Specialità	Prezzo
S.p.a. Sclavo, Siena	« Siero antiofidico purificato tetravalente » con siringa	L. 6.200

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(3755)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », in Arezzo.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il dott. Passaretta Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », in Arezzo, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente decreto in data 29 luglio 1965, in sostituzione del rag. Saulle D'Ippolito, deceduto.

(3030)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Pejo - Fonte Alpina »

Con decreto 29 gennaio 1977, n. 1607, la Idropejo S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Pejo (Trento), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Pejo - Fonte Alpina », di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1952, n. 570 e 28 settembre 1966, numeri 880 e 881, ed a riportare sulle stesse etichette i risultati di analisi aggiornate.

Al suddetto decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(3208)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per l'agricoltura di Acireale ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 268, l'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale viene autorizzato ad acquistare, dal cavalier Tripepi Giuseppe, un appezzamento di terreno della superficie di Ha 3.96.00, distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Reggio Calabria - sezione Gallina - alla partita 2704, foglio n. 24, mappali 153/6, 154, 155, 156 e 157, da utilizzare per la costruzione della sede tecnica e per l'impianto di campi sperimentali per la dipendente sezione operativa periferica di Reggio.

(3204)

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio armentizio in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4395, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100295 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marcucci Gennaro, nato ad Atessa (Chieti) il 7 novembre 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello (Chieti), estese mq 16.550, riportate in catasto alle particelle n. 98 parte, 84 parte, 100 parte e 15 del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 154/*a* e 155/*a*.

(3206)

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4401, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100301 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bellano Nicola, nato a Cupello (Chieti) il 17 dicembre 1921, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello (Chieti), estese mq 790, riportate in catasto alle particelle n. 258 parte e 396 del foglio di mappa n. 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 181/*b* e 182/*b*.

(3207)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Massa e Cozzile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Massa e Cozzile (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101/M)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106/M)

Autorizzazione al comune di Fontevivo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Fontevivo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107/M)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 353.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108/M)

Autorizzazione al comune di Voghiera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Voghiera (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111/M)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145/M)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 20.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dello ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109/M)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092/M)

Autorizzazione al comune di Vagli Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Vagli Sotto (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093/M)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094/M)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 785.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095/M)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096/M)

Autorizzazione al comune di Marciana Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Marciana Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097/M)

Autorizzazione al comune di Montemurlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Montemurlo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098/M)

Autorizzazione al comune di Chianciano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Chianciano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099/M)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100/M)

Autorizzazione al comune di Berchidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Berchidda (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103/M)

Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.494.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112/M)

Autorizzazione al comune di Caronno Pertusella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Caronno Pertusella (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113/M)

Autorizzazione al comune di Mornico Losana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Mornico Losana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114/M)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115/M)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116/M)

Autorizzazione al comune di Cremosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Cremosano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117/M)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118/M)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119/M)

Autorizzazione al comune di Camo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Camo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120/M)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 708.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Olona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Fagnano Olona (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122/M)

Autorizzazione al comune di Luino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Luino (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 45.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123/M)

Autorizzazione al comune di Samone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Samone (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124/M)

Autorizzazione al comune di Ciriè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Ciriè (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 36.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125/M)

Autorizzazione al comune di Caselle Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Caselle Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126/M)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127/M)

Autorizzazione al comune di Pavone del Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Pavone del Mella (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128/M)

Autorizzazione al comune di Gavazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Gavazzana (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130/M)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131/M)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.042.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138/M)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139/M)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.838.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140/M)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.321.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141/M)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142/M)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 53.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144/M)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3146/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3147/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,30	887,30	887,30	887,30	887,30	887,30	887,40	887,30	887,30	887,30
Dollaro canadese	844,20	844,20	843,50	844,20	844,10	844,20	843,80	844,20	844,20	844,20
Franco svizzero	349,06	349,06	349,15	349,06	349,20	349,10	349,08	349,06	349,06	349,05
Corona danese	151,75	151,75	151,75	151,75	151,78	151,72	151,76	151,75	151,75	151,75
Corona norvegese	169,40	169,40	169,50	169,40	169,48	169,38	169,44	169,40	169,40	169,40
Corona svedese	211,22	211,22	211,30	211,22	211,30	211,25	211,22	211,22	211,22	211,20
Fiorino olandese	355,94	355,94	356,14	355,94	356,20	355,90	355,98	355,94	355,94	355,95
Franco belga	24,241	24,241	24,23	24,241	24,25	24,24	24,242	24,241	24,241	24,25
Franco francese	178,56	178,56	178,60	178,56	178,54	178,55	178,62	178,56	178,56	178,55
Lira sterlina	1526 —	1526 —	1526,20	1526 —	1525,62	1526,10	1526 —	1526 —	1526 —	1526 —
Marco germanico	371,30	371,30	371,25	371,30	371,30	371,35	371,35	371,30	371,30	371,30
Scellino austriaco	52,339	52,339	52,35	52,339	52,35	52,37	52,355	52,339	52,339	52,35
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,98	22,95	22,98	22,98	22,97	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,912	12,912	12,91	12,912	12,914	12,91	12,915	12,912	12,912	12,90
Yen giapponese	3,217	3,217	3,22	3,217	3,19	3,20	3,225	3,217	3,217	3,20

Media dei titoli del 1° aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
» 5 % (Ricostruzione)	99,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,650
» 5 % (Città di Trieste)	90,700
» 5 % (Beni esteri)	89,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	76,150
» 5,50 % » » 1969-84	74,875
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,875
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,750
» poliennali 7 % 1978	93,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,250
» » 9 % 1980	87,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,35
Dollaro canadese	844 —
Franco svizzero	349,07
Corona danese	151,755
Corona norvegese	169,42
Corona svedese	211,22
Fiorino olandese	355,96
Franco belga	24,241
Franco francese	178,59
Lira sterlina	1526 —
Marco germanico	371,325
Scellino austriaco	52,347
Escudo portoghese	22,96
Peseta spagnola	12,913
Yen giapponese	3,221

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 4 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,45	887,45	887,45	887,45	887,40	887,40	887,35	887,45	887,45	887,45
Dollaro canadese	838,90	838,90	838 —	838,90	840 —	838,95	839,50	838,90	838,90	838,90
Franco svizzero	349,31	349,31	349,20	349,31	349,30	349,30	349,21	349,31	349,31	349,30
Corona danese	147,58	147,58	147,50	147,58	147,58	147,55	147,59	147,58	147,58	147,60
Corona norvegese	166,35	166,35	166,50	166,35	166,27	166,30	166,28	166,35	166,35	166,35
Corona svedese	202,89	202,89	202,75	202,89	202,88	202,88	202,74	202,89	202,89	202,90
Fiorino olandese	356,70	356,70	357 —	356,70	356,80	356,72	356,75	356,70	356,70	356,70
Franco belga	24,258	24,258	24,25	24,258	24,25	24,25	24,251	24,258	24,258	24,25
Franco francese	178,53	178,53	178,60	178,53	178,50	178,52	178,49	178,53	178,53	178,55
Lira sterlina	1526,45	1526,45	1527,25	1526,45	1526 —	1526,50	1526,34	1526,45	1526,45	1526,50
Marco germanico	371,98	371,98	371,90	371,98	372,05	371,95	371,90	371,98	371,98	371,98
Scellino austriaco	52,42	52,42	52,42	52,42	52,42	52,44	52,43	52,42	52,42	52,40
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,98	22,95	22,98	22,95	22,94	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,892	12,892	12,90	12,892	12,89	12,88	12,90	12,892	12,892	12,90
Yen giapponese	3,238	3,238	3,24	3,238	3,23	3,23	3,245	3,238	3,238	3,23

Media dei titoli del 4 aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,900
» 5 % (Ricostruzione)	99,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
» 5 % (Città di Trieste)	90,750
» 5 % (Beni esteri)	89,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,375
» 5,50 % » » 1968-83	75,800
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,875
» 9 % » » 1975-90	82,850
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,775
» poliennali 7 % 1978	73,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,075
» » 9 % 1980	87,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1977

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,40	Franco francese	178,51
Dollaro canadese	839,20	Lira sterlina	1526,395
Franco svizzero	349,26	Marco germanico	371,94
Corona danese	147,585	Scellino austriaco	52,425
Corona norvegese	166,315	Escudo portoghese	22,945
Corona svedese	202,815	Peseta spagnola	12,896
Fiorino olandese	356,725	Yen giapponese	3,241
Franco belga	24,254		

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare udinese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Udine.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 dicembre 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito al Torre (Udine) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la determinazione assunta dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, sentito il comitato di sorveglianza, in data 6 settembre 1976 per la cessione delle attività e passività alla Banca popolare udinese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Udine;

Vista la deliberazione assunta in data 30 agosto 1976 dal consiglio di amministrazione della Banca popolare udinese per il rilievo delle attività e passività della predetta Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre;

Attesa l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in S. Vito al Torre (Udine) a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare udinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Udine, in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Banca popolare udinese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(3212)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da destinare all'edificio sede degli uffici finanziari e del tesoro di Matera.

Art. 1.

La soprintendenza per i beni artistici e storici della Basilicata in collaborazione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera d'arte di seguito indicata, destinata all'abbellimento dell'edificio sede degli uffici finanziari e del tesoro di Matera.

Art. 2.

L'opera a concorso sarà costituita da un elemento plastico in bronzo, marmo o altra materia, ad esclusione del cemento e del legno, da ubicarsi dinanzi all'ingresso principale.

La base su cui dovrà poggiare l'opera sarà ideata e realizzata dallo stesso artista ed a sue spese.

L'importo massimo a disposizione dell'istituto appaltante è di L. 20.160.000 (ventimilionicentosessantamila).

E' richiesto un modello dell'opera nel rapporto non inferiore a 1/10.

Art. 3.

Per l'opera posta a concorso di cui all'art. 2, ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere con una o più proposte e per ciascuna di esse dovrà presentare:

a) un progetto corredato da un bozzetto come richiesto all'art. 2;

b) una relazione esplicativa dell'opera con riferimento agli intendimenti che l'hanno ispirata, anche in relazione all'ambiente nel quale dovrà essere collocata, agli elementi tecnici che la caratterizzano, alle modalità previste per il collocamento, alla illuminazione, ecc.;

c) una dichiarazione firmata, redatta in carta da bollo da L. 1.500, in cui si dica esplicitamente che l'opera proposta sarà originale ed eseguita in unico esemplare; che sono state prese esatte cognizioni di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente; che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicata nell'art. 2, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni stabilite nello schema della lettera d'impegno da richiedersi secondo quanto è detto nell'art. 10.

Tutti i partecipanti al concorso dovranno produrre inoltre certificato di cittadinanza italiana.

Art. 4.

Ciascun bozzetto, elaborato grafico e relazione dovrà essere contrassegnato con un motto e portare la seguente intestazione «Concorso per l'opera d'arte destinata alla sede degli uffici finanziari e del tesoro di Matera». Lo stesso motto verrà ripetuto all'esterno ed all'interno di una busta chiusa e sigillata che precisera il nome e cognome, luogo e data di nascita dell'artista, il suo indirizzo e conterrà la dichiarazione firmata di cui alla lettera *c*).

Gli elaborati con la documentazione dovranno pervenire, a pena di decadenza, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza per i beni artistici e storici della Basilicata - Matera, salita Guido Dorso, 12, entro e non oltre le ore dodici del 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora il termine venga a cadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Gli elaborati ed i documenti che perverranno, anche uno solo di essi, dopo il termine sopraindicato, non ammettendosi ritardi per nessuna causa nemmeno di forza maggiore, non saranno presi in esame, ma verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 5 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei singoli bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita della opera.

La commissione giudicatrice, che effettuerà la scelta della opera secondo i cennati criteri, potrà richiedere modifiche non sostanziali del bozzetto prescelto e l'artista sarà invitato a trattare le variazioni da apportare nella realizzazione dell'opera.

Tali varianti non potranno dar luogo a richiesta di compensi speciali.

I rapporti tra la soprintendenza e l'artista incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito saranno regolati da apposita convenzione, lo schema della quale potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

L'artista vincitore dovrà firmare la convenzione stessa nel termine di quindici giorni dall'invito allo scopo rivoltogli dalla soprintendenza per i beni artistici e storici.

Decorso inutilmente tale termine, la soprintendenza potrà ritenersi sciolta da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 8.

Agli artisti vincitori verrà corrisposto il compenso indicato nell'art. 2.

Il pagamento avverrà in ragione del 30% dopo il perfezionamento della convenzione ed a formatura dell'opera; del 60% dopo il definitivo collocamento dell'opera che dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio; il rimanente 10% dopo l'esito favorevole del collaudo ed il rilascio del nulla osta da parte della soprintendenza per i beni artistici e storici.

Su ciascuna rata del compenso verrà operata la trattenuta del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti di cui all'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717.

Il compenso forfettario indicato all'art. 2 deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa che attiene alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonché alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo, oltre quelli inerenti alla stipula della convenzione ed alla sua registrazione, bolli, diritti, I.V.A., imposte, compresa eventualmente quella di consumo sui materiali da costruzione, ecc. Tutte le elencate spese e le eventuali altre restano pertanto a carico dell'artista vincitore.

Art. 9.

Nessun compenso verrà corrisposto, per nessun motivo, agli artisti dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà più ampia di indire un nuovo concorso per l'esecuzione di opere anche diverse da quelle contemplate nel presente bando.

Art. 10.

Gli interessati potranno assumere tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie delle planimetrie e delle foto relative all'ambiente nel quale la opera dovrà essere collocata, nonché dello schema di convenzione che regolerà i rapporti con l'artista o con gli artisti vincitori presso la segreteria della soprintendenza per i beni artistici e storici di Matera che provvederà a fornire a mezzo raccomandata i disegni e lo schema di cui sopra, fermo restando che lo ufficio viene esonerato da qualsiasi responsabilità inerente ritardi o disguidi.

Art. 11.

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista affidatario di esso, che sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone o cose qualunque sia la natura o causa.

Art. 12.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata la opera sarà stabilito dalla soprintendenza con l'artista vincitore.

Art. 13.

Gli artisti membri della commissione non possono né direttamente e ne indirettamente partecipare al concorso.

Art. 14.

La partecipazione al concorso importa l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative.

Il bando medesimo verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, addì 7 marzo 1977

Il soprintendente: IUSCO

(3360)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 3 maggio 1976, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 12 Difesa pers. mil., foglio n. 7, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1976-77 di centottanta allievi ufficiali da assegnare:

centotrenta al Corpo di stato maggiore;

cinquanta ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 12 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976, registro n. 27 Difesa pers. mil., foglio n. 328, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centottanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1976-77;

Visto il decreto del Ministro per la difesa di proroga del succitato in data 2 luglio 1976, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976, registro n. 17 Difesa pers. mil., foglio n. 340;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 1° settembre 1976, relativo al numero dei posti riservati ai sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M., registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976, registro n. 28 Difesa pers. mil., foglio n. 308;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Rossi Roberto;
2. Sardi Andrea;
3. Perfetti Marco;
4. Memoli Giovanni Francesco;
5. Rigoni Sergio;
6. Marsotto Andrea;
7. Puzone Bifulco Bruno;
8. Giallonardi Antonio;
9. Pispero Alberto Carmelo;
10. Marzocchi Giorgio;
11. Domini Roberto;
12. Verna Guido;
13. Cavo Dragone Giuseppe;
14. Fassio Franco Beppe;
15. Poddighe Giancarlo;
16. Portoghese Michele;
17. Dei Gianluca;
18. Pozzi Alberto Maria;
19. Bruni Giuseppe;
20. Russo Adolfo;
21. Toffoletto Fabrizio;
22. Contarino Antonio;
23. Bertolini Roberto;
24. La Fortezza Michele;
25. Cutillo Raffaele;
26. Garampi Alessandro;
27. Ferrario Claudio;
28. Salvadori Emanuele;
29. Bottazzi Emanuele;
30. Rodorigo Luciano;
31. Sciubba Giorgio;
32. Bernard Marcello;
33. Acqua Giacomo;
34. Abbo Diego;
35. Castiglione Salvatore;
36. Battistella Gaetano;
37. Gastaldi Giovanni Daniele;
38. Rinaldi Cicalese Rocco;
39. Rutigliano Innocente;
40. De Angelis Sandro;
41. Verdone Corrado;
42. Ribolini Lucio;
43. De Napoli Amedeo;
44. Giordano Claudio;
45. De Liddo Francesco Antonio;
46. Serra Eduardo;
47. Perazzolo Alessandro;
48. Fucito Francesco;
49. Bassi Nicola;
50. Fiorentino Alberto;
51. d'Aquino Dario;
52. Gnata Lorano;
53. De Tuglie Vincenzo;
54. Biagini Giuseppe;
55. Bianconi Riccardo;
56. Ghiglione Alessandro;
57. Izzi Vincenzo Domenico;
58. Buttarelli Paolo;
59. Cammareri Giuseppe Osvaldo;
60. Caputo Antonio;
61. Pino Ernesto Gabriele;
62. Liumbruno Pierluigi;
63. Lucibello Maurizio;
64. Casini Riccardo;
65. Tomatis Davide;
66. Nassi Luca;
67. Donzella Fulvio;
68. Rizzo Giuseppe;
69. Massaccesi Silvio;
70. Brunetti Roberto Vincenzo;
71. Marrano Fedele;
72. Quattrini Luca;
73. Corvaglia Marco;
74. Barbaro Fortunato;
75. Corvetti Massimo;
76. Gaglio Vincenzo;
77. Bennardi Giuseppe;
78. Criscuolo Carlo;
79. Musolino Alessio;
80. Franzini Roberto;
81. Savoldi Domenico;
82. Galimberti Gianluigi;
83. Caruso Mario;
84. Marchiano Massimo;
85. Marin Giuseppe;
86. Porcelli Giuseppe;
87. Impagnatiello Pasquale;
88. Polidoro Paolo;
89. D'Alì Giuseppe;
90. Minelli Giuseppe Agostino;
91. Casotto Guido;
92. D'Andrea Giovanni;
93. Abbattista Roberto;
94. Scappaticcio Alfredo;
95. Corritore Gaetano Antonio;
96. Stramacchia Matteo;
97. Piacentini Claudio;
98. Mastrocinque Carlo;
99. Giancaspro Ignazio;
100. Corvaia Mario Ubaldo;
101. Billardello Mario;
102. Chiarelli Paolo;
103. Giannattasio Ugo;
104. Mangini Vincenzo;
105. Gambacorta Gianmaria;
106. Potenza Francesco;
107. Castiglione Angelo;
108. Lamina Paolo;
109. Argentiero Beniamino Massimo;
110. Ceriello Ciro;
111. Caputo Salvatore;
112. Pappadà Antonio;
113. Casavecchia Pierfranco;
114. Bastianelli Maurizio;
115. Maranci Stefano;
116. Liverani Andrea;
117. Teglia Stefano;
118. Pozzi Vittorio;
119. Miceli Gian Luca;
120. Raffa Massimo;
121. Di Natale Carmelo;
122. Ferilli Giancarlo;
123. Pallotta Roberto Maria;
124. Restani Fabio;
125. Liuzzi Vincenzo;
126. Spoto Alfio;
127. Scialanga Giampiero;
128. Crispino Antonio;
129. Belotti Sergio;
130. Pau Antonio;
131. Dalla Valle Vittorio Angelo;
132. Peluso Giovanni;
133. Mekinez Miguel Angel;
134. Milo Giovanni Damiano.

CORPI TECNICI
(Genio navale ed armi navali)

1. Parente Ennio;
2. Pattacini Marco;
3. Quaranta Luca;
4. Cantore Domenico;
5. Bisceglia Matteo;
6. Boggio Michele;
7. Masia Marco;
8. Martini Luca Maria;
9. Marchioli Giorgio Maria;
10. Barberini Fabio;
11. Muzzu Roberto;
12. Cilloni Massimo;
13. Redondo Virginio;
14. Varrocchi Stefano;
15. Ripamonti Roberto;
16. Trotta Francesco;
17. Bungaro Giuseppe;
18. Corsini Mauro;
19. Zangrilli Alessandro;
20. Trovalusci Marcello;
21. Ravera Riccardo;
22. Cataldi Antonio;
23. Di Crosta Raffaele;
24. Faia Giovanni;
25. Bontempi Giovanni;
26. Giustino Nicola;
27. Costa Mauro;
28. Natali Gabriele;
29. Corvaglia Giuseppe;
30. Meleleo Cesare;

31. Conte Antonio;
32. Dura Fernando;
33. Padova Giampiero;
34. Venticinque Serafino;
35. Oretano Nicolò;
36. Marozzi Massimo;
37. Millosevich Marco;
38. Blasi Pasquale;
39. Piccolo Luigi;
40. Camici Mario;
41. Bonasso Umberto;
42. Antinucci Arnaldo;
43. Briganti Giuseppe;
44. Cappelletti Marco;
45. Russo Giorgio;
46. Maschio Ezio;
47. Magnanelli Luciano;
48. Del Genio Roberto;
49. Ruggiero Roberto;
50. Stenta Piero;
51. Raineri Piero;
52. Marzin Gianfranco;
53. Carrubba Francesco;
54. Pulpito Antonio;
55. Aveta Guglielmo;
56. Cestrone Carmine.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso.

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati al posto a fianco di ciascuno indicato nelle graduatorie del Corpo di stato maggiore e dei corpi tecnici:

Stato maggiore:

Toffoletto Fabrizio (21°);
Garampi Alessandro (26°);
Ribolini Lucio (42°);
Liumbruno Pierluigi (62°);
Marin Giuseppe (85°);
Teglia Stefano (117°);
Belotti Sergio (129°).

Corpi tecnici:

Muzzu Roberto (11°);
Zangrilli Alessandro (19°);
Conte Antonio (31°);
Oretano Nicolò (35°);
Stenta Piero (50°),

hanno rinunciato consenzienti i loro genitori all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale.

Art. 3.

Tenuto conto che i concorrenti provenienti dal collegio navale « Francesco Morosini » classificati al posto a fianco di ciascuno indicato nelle graduatorie del Corpo di stato maggiore e dei corpi tecnici:

Stato maggiore:

Russo Adolfo (20°);
Bertolini Roberto (23°);
Bernard Marcello (32°);
Abbo Diego (34°);
Serra Eduardo (46°);
Criscuolo Carlo (78°);
Miceli Gian Luca (119°);
Scialanga Giampiero (127°).

Corpi tecnici:

Ruggiero Roberto (49°),

sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente al 20°, 22°, 30°, 32°, 43°, 74°, 113° posto dello stato maggiore e al 45° posto dei corpi tecnici, ed ammessi alla 1ª classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio Morosini stesso.

Tenuto conto che i concorrenti provenienti dalla scuola militare « Nunziatella » classificati al posto a fianco di ciascuno indicato nella graduatoria dei corpi tecnici: Parente Enrico (1°) e Padova Giampiero (33°) sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente al 1° e al 30° posto dei corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale.

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Rossi Roberto;
2. Sardi Andrea;
3. Perfetti Marco;
4. Memoli Giovanni Francesco;
5. Rigoni Sergio;
6. Marsotto Andrea;
7. Puzone Bifulco Bruno;
8. Giallonardi Antonio;
9. Pispero Alberto Carmelo;
10. Marzocchi Giorgio;
11. Domini Roberto;
12. Verna Guido;
13. Cavo Dragone Giuseppe;
14. Fassio Franco Beppe;
15. Poddighe Giancarlo;
16. Portoghese Michele;
17. Dei Gianluca;
18. Pozzi Alberto Maria;
19. Bruni Giuseppe;
20. Russo Adolfo;
21. Contarino Antonio;
22. Bertolini Roberto;
23. La Fortezza Michele;
24. Cutillo Raffaele;
25. Ferrario Claudio;
26. Salvadori Emanuele;
27. Bottazzi Emanuele;
28. Rodorigo Luciano;
29. Sciubba Giorgio;
30. Bernard Marcello;
31. Acqua Giacomo;
32. Abbo Diego;
33. Castiglione Salvatore;
34. Battistella Gaetano;
35. Gastaldi Giovanni Daniele;
36. Rinaldi Cicalese Rocco;
37. Rutigliano Innocente;
38. De Angelis Sandro;
39. Verdone Corrado;
40. De Napoli Amedeo;
41. Giordano Claudio;
42. De Liddo Francesco Antonio;
43. Serra Eduardo;
44. Perazzolo Alessandro;
45. Fucito Francesco;
46. Bassi Nicola;
47. Fiorentino Alberto;
48. d'Aquino Dario;
49. Gnata Lorano;
50. De Tuglie Vincenzo;
51. Biagini Giuseppe;
52. Bianconi Riccardo;
53. Ghiglione Alessandro;
54. Izzi Vincenzo Domenico;
55. Buttarelli Paolo;
56. Cammareri Giuseppe Osvaldo;
57. Caputo Antonio;
58. Pino Ernesto Gabriele;
59. Lucibello Maurizio;
60. Casini Riccardo;
61. Tomatis Davide;
62. Nassi Luca;
63. Donzella Fulvio;
64. Rizzo Giuseppe;
65. Massaccesi Silvio;
66. Brunetti Roberto Vincenzo;
67. Marrano Fedele;
68. Quattrini Luca;
69. Corvaglia Marco;
70. Barbaro Fortunato;
71. Corvetti Massimo;
72. Gaglio Vincenzo;
73. Bennardi Giuseppe;
74. Criscuolo Carlo;
75. Musolino Alessio;
76. Franzini Roberto;
77. Savoldi Domenico;
78. Galimberti Gianluigi;
79. Caruso Mario;
80. Marchiano Massimo;
81. Porcelli Giuseppe;
82. Impagnatiello Pasquale;
83. Polidoro Paolo;
84. D'Alì Giuseppe;
85. Minelli Giuseppe Agostino;
86. Casotto Guido;
87. D'Andrea Giovanni;
88. Abbattista Roberto;
89. Scappaticcio Alfredo;
90. Corritore Gaetano Antonio;
91. Stramacchia Matteo;
92. Piacentini Claudio;
93. Mastrocinque Carlo;
94. Giancaspro Ignazio;
95. Corvaia Mario Ubaldo;
96. Billardello Mario;
97. Chiarelli Paolo;
98. Giannattasio Ugo;
99. Mangini Vincenzo;
100. Gambacorta Gianmaria;
101. Potenza Francesco;
102. Castiglione Angelo;
103. Lamina Paolo;
104. Argentiero Beniamino Massimo;
105. Ceriello Ciro;
106. Caputo Salvatore;
107. Pappadà Antonio;
108. Casavecchia Pierfranco;
109. Bastianelli Maurizio;
110. Maranci Stefano;
111. Liverani Andrea;
112. Pozzi Vittorio;
113. Miceli Gian Luca;
114. Raffa Massimo;
115. Di Natale Carmelo;
116. Ferilli Giancarlo;
117. Pallotta Roberto Maria;
118. Restani Fabio;
119. Liuzzi Vincenzo;
120. Spoto Alfio;
121. Scialanga Giampiero;
122. Crispino Antonio;
123. Pau Antonio;
124. Dalla Valle Vittorio Angelo;
125. Peluso Giovanni;
126. Mekinez Miguel Angel;
127. Milo Giovanni Damiano.

CORPI TECNICI

(Genio navale ed armi navali)

1. Parente Ennio;
2. Pattacini Marco;
3. Quaranta Luca;
4. Cantore Domenico;
5. Bisceglia Matteo;
6. Boggio Michele;
7. Masia Marco;
8. Martini Luca Maria;
9. Marchioli Giorgio Maria;
10. Barberini Fabio;
11. Cilloni Massimo;
12. Redondo Virginio;
13. Varrocchi Stefano;
14. Ripamonti Roberto;
15. Trotta Francesco;
16. Bungaro Giuseppe;
17. Corsini Mauro;
18. Trovalusci Marcello;
19. Ravera Riccardo;
20. Cataldi Antonio;
21. Di Crosta Raffaele;
22. Faia Giovanni;
23. Bontempi Giovanni;
24. Giustino Nicola;
25. Costa Mauro;
26. Natali Gabriele;
27. Corvaglia Giuseppe;
28. Meleleo Cesare;
29. Dura Fernando;
30. Padova Giampiero;
31. Venticinque Serafino;
32. Marozzi Massimo;
33. Millosevich Marco;
34. Blasi Pasquale;
35. Piccolo Luigi;
36. Camici Mario;

37. Bonasso Umberto;
38. Antinucci Arnaldo;
39. Briganti Giuseppe;
40. Cappelletti Marco;
41. Russo Giorgio;
42. Maschio Ezio;
43. Magnanelli Luciano;
44. Del Genio Roberto;
45. Ruggiero Roberto;
46. Raineri Piero;
47. Marzin Gianfranco;
48. Carrubba Francesco;
49. Pulpito Antonio;
50. Aveta Guglielmo.

I predetti vincitori del concorso sono pertanto nominati allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato ed ammessi nei rispettivi corpi alla 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 1976-77 con decorrenza 15 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1977
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 309

(2902)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1171 del 30 giugno 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio (Ferrara);

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1966, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958. n. 296;

Viste le leggi regionali 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Schiappoli dott. Giorgio, funzionario regionale della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara.

Componenti:

Gasparini prof. Vinicio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Ferrara;

Pansini prof. Raffaele, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara;

Rio prof. G. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara;

Serravalli dott. Agostino, funzionario regionale della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara;

Scuderi dott. Salvatore, ufficiale sanitario del comune di Bondeno.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Alfonso Feverati, funzionario regionale amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

Le prove di esame si svolgeranno in Ferrara presso il locale istituto di igiene e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ferrara, addì 7 marzo 1977

Il medico provinciale: BARCA

(3305)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(3542)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

(3543)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(3536)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dermatologo;

un posto di assistente medico addetto al servizio di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3539)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(3537)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di geriatria ed annesso ambulatorio di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3540)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. CAMILLO DE LELLIS» DI CHIETI

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(3541)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(3538)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di immuno-ematologia del centro trasfusionale;

un posto di primario e un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(3544)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770950)